

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. CRISTIANO Magda - Presidente -  
Dott. ABETE Luigi - rel. Consigliere -  
Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere -  
Dott. PERRINO Angelino Maria - Consigliere -  
Dott. CROLLA Cosmo - Consigliere -  
ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sul ricorso n. xxxxx - 2016 R.G. proposto da:

**CREDITORE.,**

**RICORRENTE**

**DEBITRICE.**

contro

**CONTRORICORRENTE**

e **D.D.**

**PROCURATORE GENERALE** presso la Corte d'Appello di Bologna.

**INTIMATA**

**INTIMATO**

avverso il decreto n. 794 - 6/13.5.2016 della Corte d'Appello di Bologna;

udita la relazione nella camera di consiglio del 14 febbraio 2023 del consigliere Dott. Luigi Abete.

**Svolgimento del processo**

1. Con decreto dei 21.12.2015/5.1.2016 il Tribunale di Forlì omologava il concordato preventivo senza classi e con liquidazione dei beni proposto - con ricorso ex art. 161, 6 co., l.fall. depositato in data 25.9.2014 - dalla **DEBITRICE.**, concordato contemplante il pagamento integrale dei privilegiati nonché del 9,70% dei crediti chirografari nell'arco di cinque anni.

In particolare, il tribunale rigettava l'opposizione spiegata dal **CREDITORE.**, siccome correttamente il giudice delegato aveva reputato il credito dell'opponente di improbabile sussistenza, viepiù che, in dipendenza del controcredito preteso dalla (Omissis), il presunto credito del **CREDITORE.** si sarebbe ridotto a cifra inferiore al 20% dei crediti ammessi, con susseguente difetto di legittimazione a contestare la convenienza della proposta di concordato.

2. il **CREDITORE.** interponeva reclamo.

Resisteva la **DEBITRICE.**

3. Con decreto n. 794 dei 6/13.5.2016 la Corte d'Appello di Bologna rigettava il reclamo e condannava il reclamante alle spese.

Premetteva la corte che la delibazione delle ragioni di credito oggetto di contestazione e dunque della pretesa del **CREDITORE.**, in quanto finalizzata all'ammissione al voto, era destinata a compiersi in via sommaria.

Indi evidenziava che correttamente l'asserito credito del reclamante - non indicato nè nella proposta nè nel piano nè nella documentazione del concordato - era stato, su conforme parere del commissario giudiziale, escluso dal voto, giacchè le contrapposte ragioni di credito invocate dalla (Omissis) nel giudizio intrapreso in data 16.6.2015 dal **CREDITORE.** valevano a rendere le pretese di quest'ultimo di non evidente e palese probabilità.

Evidenziava in ogni caso, ai sensi dell'art. 176, 2 co., 1.fall., che l'esclusione dal voto del **CREDITORE.** non aveva avuto alcuna incidenza sulla formazione della maggioranza, siccome la somma del suo presunto credito (Euro 1.477.512,89) e dei crediti dei dissenzienti (Euro 2.429.470,43) non avrebbe superato la quota dei creditori consenzienti (Euro 4.683.356,33).

Evidenziava altresì che, seppur il **CREDITORE.** per il suo credito fosse stato ammesso al voto, non sarebbe stata raggiunta la percentuale del 20% necessaria, ex art. 180, 4 co., 1.fall., ai fini della contestazione della convenienza della proposta.

Evidenziava inoltre che l'omessa enunciazione del credito invocato dal reclamante non aveva alcun rilievo ai sensi dell'art. 173 1.fall.; che invero la (Omissis) aveva assunto in maniera non pretestuosa che nulla era dovuto al **CREDITORE.**, sicchè nessuna volontà decettiva le era ascrivibile.

Evidenziava ancora che nella specie non era applicabile, *ratione temporis*, il disposto del 4 co. dell'art. 160 1.fall. ovvero non si imponeva la necessità del soddisfacimento dei chirografari in misura non inferiore al 20%; che invero la proposta di concordato "in bianco" e la sua "integrazione" erano antecedenti all'entrata in vigore del D.L. n. 83 del 27.6.2015 e nessuna valenza esplicava la modificazione della proposta - con modesta riduzione della percentuale offerta ai chirografari - avvenuta nel corso dell'adunanza del settembre 2015.

Evidenziava infine che non vi era motivo alcuno per reputare irragionevole o inattendibile la stima operata dal consulente d'ufficio nominato in sede di concordato, benchè divergente dalle conclusioni formulate dal consulente tecnico del reclamante.

Evidenziava al riguardo ulteriormente che la consulenza d'ufficio, divergente pur dalle conclusioni espresse dal consulente della (Omissis), risultava ampiamente motivata e redatta anche alla luce delle quotazioni dell'Agenzia delle Entrate, mentre il consulente del **CREDITORE.** aveva fatto luogo ad un'analisi comparativa "con immobili a campione".

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso **CREDITORE.**; ne ha chiesto la cassazione sulla scorta di sette motivi.

La **DEBITRICE.** ha depositato controricorso; ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare l'avverso ricorso, con vittoria di spese.

Le altre parti intimare non hanno svolto difese.

5. La controricorrente ha depositato memoria.

### Motivi della decisione

6. Con il **PRIMO MOTIVO** il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, 1 co., n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 173 1.fall.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

Deduce che ha errato la Corte di Bologna ad escludere la configurabilità di condotte rilevanti ex art. 173 l.fall.in rapporto alla mancata enunciazione del suo credito da parte della (Omissis) nella proposta, nel piano e nella documentazione del concordato.

Deduce che l'omessa indicazione - per nulla frutto di errore - del suo credito, in quanto idonea a trarre in inganno in sede di voto i creditori, ha avuto senza dubbio valenza decettiva.

7. Con il **SECONDO MOTIVO** il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di motivazione del decreto impugnato.

Deduce che ha errato la Corte di Bologna a reputare attendibile la relazione di stima predisposta dal consulente d'ufficio nominato in sede di concordato.

Deduce che la corte d'appello per nulla ha tenuto conto dei rilievi critici formulati dal proprio consulente e deponenti nel senso della sopravvalutazione degli immobili operata, sulla scorta di criteri del tutto soggettivi, dal c.t.u..

8. Con il **TERZO MOTIVO** il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ulteriore vizio di motivazione.

Deduce che il c.t.u. non ha confutato i rilievi del proprio consulente.

Deduce quindi che, a fronte dei puntuali e circostanziati rilievi critici del proprio ausiliario, la Corte di Bologna avrebbe dovuto indicare le ragioni della propria scelta e non limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del c.t.u.

9. Con il **QUARTO MOTIVO** il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omessa motivazione circa punto decisivo della controversia.

Deduce che la Corte di Bologna non ha considerato, ai fini del calcolo della percentuale del 20% ex art. 180, 4 co.,l.fall., che il suo credito è di importo pari ad Euro 1.500.844,89.

10. Con il **QUINTO MOTIVO** il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1 co., n. 3, c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 160 l.fall.

Deduce che ha errato la Corte di Bologna a ritenere inapplicabile, ratione temporis, il disposto del 4 co. dell'art. 160 l.fall.

Deduce che la proposta di concordato è stata modificata successivamente al 17.9.2015, con decurtazione della percentuale offerta ai chirografari.

11. Con il **SESTO MOTIVO** il ricorrente denuncia la violazione dell'equo e ragionevole processo, la violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione di Roma e dell'art. 47 della Carta di Nizza in relazione all'interpretazione, operata dalla Corte di Bologna, degli artt. 176, 2 co., e 177, 2 co., l.fall.

Deduce che ha errato la Corte di Bologna a non far luogo alla nomina di un consulente d'ufficio ai fini dell'accertamento dei suoi rapporti di debito e credito con la (Omissis).

12. Con il **SETTIMO MOTIVO** il ricorrente denuncia "abuso del diritto e condotta in violazione di direttive UE e sentenze UE che impongono di non separare le vicende da accelerare le definizioni per conferire certezza al diritto" (così ricorso, pag. 27).

Deduce che i valori mobiliari ed immobiliari esposti dalla (Omissis) sono del tutto inattendibili; che gli immobili sono ubicati in zona economicamente depressa, sicchè il valore di verosimile realizzo si prospetta di gran lunga inferiore a quello indicato dal c.t.u.

Deduce che la corte avrebbe dovuto far luogo, per le debite valutazioni, alla nomina di un pool di esperti

13. Il sesto motivo di ricorso riveste valenza assorbente; se ne giustifica perciò il previo esame; la sua inammissibilità assorbe la disamina degli ulteriori motivi di ricorso.

14. La sentenza di omologazione del concordato non è destinata ad acquistare autorità di giudicato con riguardo all'esistenza, all'entità ed al rango dei crediti fatti valere nella procedura, in considerazione della natura non giurisdizionale del relativo accertamento, al quale si fa luogo mercè sommaria delibazione, volta a consentire il necessario calcolo delle maggioranze, (cfr. Cass. 25.9.2014, n. 20298; Cass. 14.2.2002, n. 2104; Cass. 12.11.1993, n. 11192).

15. È dunque inammissibile, per difetto di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo con il quale il creditore contesti la sua mancata inclusione fra i creditori concorrenti, qualora non risulti provato che la pretesa inclusione avrebbe inciso sulla formazione della maggioranza, ovvero condotto a un diverso esito del voto, determinando la non approvazione del concordato.

16. Su tale scorta non può che opinarsi nei termini che seguono.

Per un verso, è ineccepibile alla luce della menzionata elaborazione giurisprudenziale il rilievo della corte d'appello di non evidente e palese probabilità del credito preteso dal reclamante qui ricorrente.

Per altro verso - ed in fondo - la doglianza veicolata dal sesto motivo non attinge l'(assorbente) "*ratio decidendi*" espressa, appunto, dal surriferito rilievo, sì da lasciarla del tutto impregiudicata.

Per altro verso ancora, a fronte dell'ineccepibilità dell'operata negativa sommaria delibazione della ragione creditoria invocata dal ricorrente, del tutto ingiustificata è la censura - veicolata dal mezzo in disamina - alla cui stregua la corte di merito avrebbe dovuto far luogo alla nomina di un consulente d'ufficio onde accertare i rapporti tra le parti "di debito/credito e/o di dare/avere e/o di ogni natura" (così ricorso, pag. 25).

17. E tanto, ben vero, a prescindere dal rilievo per cui la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario (cfr. Cass. (ord.) 13.1.2020, n. 326; Cass. sez. lav. (ord.) 24.1.2019, n. 2103).

18. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

Nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese nei confronti delle parti rimaste intime.

19. Ai sensi del D.P.R. n. 30.5.2002, n. 115, art. 13, 1 co. quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1 co. bis, D.P.R. cit., se dovuto.

## **P.Q.M.**

La Corte così provvede:  
dichiara inammissibile il sesto motivo di ricorso, assorbiti tutti gli ulteriori motivi di ricorso;

*Ordinanza, Corte di Cassazione, Pres. Cristiano – Rel. Abete, n. 18903 del 04.07.2023*

condanna il ricorrente, **CREDITORE.**, a rimborsare alla controricorrente, "**DEBITORE**" a resp. lim., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, 1 co. quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1 co. bis, D.P.R. cit., se dovuto.

### **Conclusione**

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 14 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2023

EX PARTE